

# Crediti imposta energia per le imprese: entrate chiarisce i requisiti per usufruirne

Attraverso la Circolare n.13 del 13 maggio 2022, Entrate chiarisce quali sono le condizioni per poter usufruire dell'agevolazione

Redazione Tecnica - 18 maggio 2022

L'Agenzia delle Entrate pubblica una *circolare (n. 13 del 13 maggio 2022)* contenete chiarimenti **sull'applicazione dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica** relativi al primo e al secondo trimestre 2022, per imprese "energivore" e "non energivore".

L'agevolazione a favore delle imprese energivore è stata oggetto degli ultimi Decreti: "Sostegni-ter" e decreti "Energia" e "Ucraina", per attenuare gli effetti legati agli incrementi dei prezzi dell'energia e del gas naturale, correlati alla grave **crisi internazionale** in atto in Ucraina.

Vediamo nel dettaglio cosa contiene la *Circolare Entrate n.13 del 13 maggio 2022*.

I riferimenti normativi

*FiscoOggi* ha riassunto i riferimenti normativi, attraverso i quali viene regolamentata l'agevolazione dei crediti d'imposta energia per le imprese.

Nel dettaglio:

- **l'articolo 15 del DI n. 4/2022 (decreto "Sostegni-ter")** convertito, con modificazioni, dalla **legge n. 25/2022**, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica consumata nel **I trimestre 2022**;
- **l'articolo 4 del DI n. 17/2022 (decreto "Energia")**, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica consumata nel **II trimestre 2022**;
- **l'articolo 3 del DI n. 21/2022 (decreto "Ucraina")** in corso di conversione, prevede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica consumata nel **II trimestre 2022**;
- **l'articolo 9 del decreto legge "Ucraina"**, che prevede la **cedibilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese energivore**.

I chiarimenti

Gli articoli oggetto dei chiarimenti da parte delle Entrate sono:

- *articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2022*;
- *articolo 4 del decreto-legge n. 17 del 2022*;
- *articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2022*;
- *articolo 9 del decreto-legge n. 21 del 2022*.

Articolo 15 decreto-legge n. 4 del 2022

In riferimento a tale articolo, Entrate spiega che le imprese "energivore" per poter beneficiare del credito d'imposta, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti all'*articolo 3 del decreto del ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017*, devono essere regolarmente inserite nel relativo elenco tenuto dalla *Csea (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali)*.

Altra condizione riguarda la **media dei costi per kWh** della componente energia elettrica, relativi all'ultimo trimestre 2021 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) che deve essere **superiore del 30%** rispetto alla media di quelli relativi all'ultimo trimestre del 2019.

La Circolare fornisce inoltre chiarimenti in merito alla determinazione del credito d'imposta, pari al **20% delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Articolo 4 decreto-legge n. 17 del 2022

Entrate specifica che il credito d'imposta relativo alla produzione e all'autoconsumo dell'energia elettrica è determinato in riferimento al prezzo convenzionale della stessa, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del **prezzo unico nazionale dell'energia elettrica**.

Articoli 3 e 9 decreto-legge n. 21 del 2022

Entrate in riferimento all'*articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2022* specifica che tra i beneficiari rientrano le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica – cosiddette imprese energivore e approfondisce il tema **imprese costituite da poco** e sull'utilizzo del credito d'imposta.

L'Agenzia precisa poi che i crediti utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 **sono cedibili**:

- solo per intero,
- dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti,
- senza facoltà di successiva cessione, resta però valida la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione.

Attenzione però, perché nella Circolare viene precisato che in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione.

Si tratta della stessa disciplina relativa alla cessione regolamentata dall'*articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 (DI "Rilancio")* valida per i Bonus Edilizi. Entrate precisa pertanto che per gli aspetti in comune compatibilmente alle situazioni, è previsto un rinvio ai chiarimenti forniti attraverso la *circolare n. 16/2021*.

Un tool a supporto delle imprese

Per la verifica dei requisiti e il calcolo automatico del credito d'imposta spettante *fiscoetasse.com* ha elaborato un utile tool in excel "**Calcolo credito imposta energia e gas (Excel)**" con il calcolo viene fornito anche il codice tributo per l'eventuale compensazione in F24, nonché le indicazioni per l'eventuale cessione del credito.